



Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione civile

Il Giudice, Dr.ssa Anna Multari, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2014

TRA

difesa come in atti _____ rappresentata e

opponente

E

Banca

rappresentata e difesa

come in atti

Opposta

E

contumace

Terzo chiamato

OGGETTO:

Visto l'art. 281 sexies c.p.c. e considerato che la natura
delle questioni controverse consentono la discussione orale

della causa nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia immediata della sentenza al termine della discussione con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a verbale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Sentite le parti che hanno concluso come da verbale

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto [REDACTED] in materia bancaria. Si costituiva tempestivamente l'opposta.

Considerato che non risultava esperita la procedura di mediazione obbligatoria, il Giudice, dopo aver negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 4 dicembre 2015, assegnava 15 giorni per la presentazione della relativa domanda, a mente dell'art. del d.lgs. 28/2010 e fissava, oltre il termine di tre mesi, l'udienza del 29 aprile 2016.

A tale udienza emergeva che le parti non avevano presentato la domanda e la procedura di mediazione non era stata esperita.

Si tratta ora di stabilire quali siano le conseguenze processuali della mancata integrazione della condizione di procedibilità. In altri termini su quale parte ricada la mancata attivazione della procedura ovvero su quale parte

incombessse l'onere di presentare la domanda di mediazione, pena l'improcedibilità.

In ordine alle conseguenze del mancato espletamento della procedura di mediazione a seguito dell'invito in tal senso da parte del Giudice (o su eccezione di parte) nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si confrontano due orientamenti: l'uno che ritiene di far ricadere le conseguenze sull'opposto, l'altro che ritiene di far ricadere le conseguenze sull'opponente. A quest'ultimo ha aderito anche la Cassazione sez. III con la pronuncia 24269/2015.

Questo Giudice, tuttavia, ritiene di dover aderire alla prima per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, è pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente sia in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto sia l'attore sostanziale. Ciò proprio perché a seguito dell'emanazione del decreto ingiuntivo il procedimento di opposizione si pone come fase meramente eventuale ove l'ingiunto voglia contestare la fondatezza della pretesa fatta valere nel ricorso monitorio e tale fase viene attivata appunto con la notifica dell'atto di citazione il quale però, diversamente che nel normale procedimento di cognizione, non è diretto a proporre una domanda (sebbene in via riconvenzionale negli stessi limiti in cui è consentito al convenuto è consentito anche all'opponente) ma a contrastare la pretesa monitoria fatta valere dall'opposto.

Anche diversamente argomentando, è pacifico che il giudizio di opposizione ha ad oggetto la pretesa monitoria e non la legittimità dell'emanazione del decreto ingiuntivo.

Considerato, dunque, che la domanda oggetto del giudizio di opposizione è quella dell'opposto, non si comprende come l'integrazione della condizione di procedibilità dovrebbe gravare sull'opponente.

D'altra parte la stessa *ratio* dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui sottrae all'obbligo di attivazione della procedura di mediazione i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, anche alla luce delle altre ipotesi derogatorie previste, è chiara ed è quella di impedire che lo svolgimento della procedura di mediazione comporti dei ritardi nella definizione o nella proposizione di istanze anche *latu sensu* cautelari, quali appunto il ricorso monitorio e l'istanza di sospensione o concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.

Ciò però non significa, ad avviso di questo Giudice, che il ricorrente monitorio debba continuare a godere del regime derogatorio anche dopo che le istanze cautelari sono state definite ed è dunque possibile, superata l'urgenza, esperire la procedura senza ledere il diritto, sussistendone i presupposti, ad ottenere una pronuncia tempestiva.

Evidentemente ove l'opponente proponga domanda riconvenzionale sarà suo onere attivare la procedura di mediazione sull'oggetto della stessa, pena l'improcedibilità.

Ciò proprio perché la declaratoria di improcedibilità per mancanza di una condizione di procedibilità è decisione in rito che riguarda la domanda (e d'altronde così dispone anche il d.lgs. 28/2010) e non il giudizio.

Per tutte le ragioni suesposte si ritiene dunque che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda fatta valere con ricorso monitorio con contestuale revoca del decreto ingiuntivo.

D'altra parte diversamente opinando, la declaratoria di improcedibilità che, essendo pronuncia in rito non preclude l'eventuale riproposizione della domanda, produrrebbe la definitività del decreto ingiuntivo, mentre la declaratoria di improcedibilità della domanda fatta valere con ricorso monitorio e poi oggetto di decreto ingiuntivo non comporta alcuna preclusione in ordine alla sua riproponibilità, in linea con gli effetti della pronuncia in rito.

Considerato che, nonostante nel caso di specie non si applichi il principio dell'*overruling* - che ricorre ogniqualvolta si registri una svolta inopinata e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte - poiché ad oggi non può dirsi che vi sia un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ma persiste tutt'ora un contrasto rispetto al quale la presente pronuncia può porsi come "mutamento della giurisprudenza" tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte sopra citata che conclude in modo diametralmente opposto, le spese di

giudizio tra opponente e opposto devono essere compensate.

La chiamata di _____ è, invece, inammissibile in quanto difetta della necessaria autorizzazione da parte del Giudice.

Difatti l'opponente a decreto ingiuntivo nella sua qualità di convenuto sostanziale, non potendo chiedere lo spostamento dell'udienza in quanto non ancora fissata e non potendo soprattutto notificare l'opposizione a soggetto diverso da chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Il giudice, previa autorizzazione alla chiamata, deve provvedere alla prima udienza di comparizione, come indicata nell'atto di opposizione dal convenuto sostanziale.

Non essendosi però costituito il terzo, non vi sono spese di lite soggette a ripetizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a _____ e vertente tra le parti di cui in epigrafe così provvede:

➤ Dichiara la domanda dell'opposta improcedibile e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.

;

➤ Dichiara inammissibile la chiamata in causa di 1

➤ Spese compensate

Così deciso in Grosseto il 7/6/2016
